



## Attività istituzionale dell'Agenzia

**Orientamenti applicativi**
**Contratti quadro - Prerogative sindacali**

E' possibile concedere una aspettativa sindacale part-time in favore di un dipendente già con rapporto di lavoro part-time verticale qualora l'aspettativa vada a coprire l'intera prestazione lavorativa che sta rendendo il dipendente?

[Vai al documento](#)

**Orientamenti applicativi**
**Contratti quadro - Prerogative sindacali**

Al fine del rilascio del "provvedimento di autorizzazione" di cui all'art. 22, comma 1 del CCNQ del 4 dicembre 2017, la richiesta di permesso sindacale deve indicare la tipologia e la durata del permesso stesso?

[Vai al documento](#)

**Orientamenti applicativi**
**Comparto Funzioni Centrali**

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti della stessa Amministrazione/Ente, è possibile usufruire in due periodi diversi dei permessi retribuiti relativi all'evento matrimonio (ex art. 31, comma 2 del CCNL Funzioni Centrali)?

[Vai al documento](#)

**Orientamenti applicativi**
**Area Sanità**

Con riferimento a quale tipo di servizio reso dal dirigente deve essere calcolata l'anzianità lavorativa ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso di cui a all'art. 104, comma 8, del CCNL dell'Area della Sanità del 2016-2018?

[Vai al documento](#)

**Orientamenti applicativi**
**Comparto Funzioni Locali**

In quale modo l'ente deve assumere le proprie determinazioni gestionali in ordine a materie per le quali il CCNL 14.09.2000 prevedeva la concertazione e che oggi non costituiscono oggetto di relazioni sindacali ai sensi del CCNL 21.05.2018?

[Vai al documento](#)

**Orientamenti applicativi**
**Comparto Funzioni Locali**

L'art. 16, comma 6, del CCNL 21.05.2018 prevede che "ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi". E' legittimamente possibile prevedere nel Contratto integrativo aziendale - nell'ambito dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche- che il requisito minimo di permanenza sia maggiore di 24 mesi?

[Vai al documento](#)

**Orientamenti applicativi**
**Comparto Funzioni Locali**


Nel caso di un dipendente che abbia presentato domanda di pensione di inabilità ex art. 12, comma 2, L. 335/1995, a seguito della quale l'ente ha richiesto la visita medica collegiale che l'ha dichiarato permanentemente inidoneo in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ed a proficuo lavoro, spetta ex art. 36, c. 5 del CCNL del 21 maggio 2018, l'indennità sostitutiva del preavviso?

[Vai al documento](#)

**Orientamenti applicativi**
**Comparto Funzioni Locali**

Un dipendente assunto come Agente di polizia locale ed inquadrato nella categoria C, può svolgere anche mansioni di natura amministrativa, ascrivibili sempre alla categoria C, presso altri uffici dell'Ente?

[Vai al documento](#)



## Sezione Giuridica

**Dipartimento della funzione pubblica**
**Ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le PP.AA. – Nota 6/11/2020 del Capo Dipartimento**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
 Con la [Nota del Capo Dipartimento del 6/11/2020 prot. 71057](#) "Avvio della ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", le amministrazioni sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato entro il 30 novembre 2020 esclusivamente compilando la tabella allegata alla nota da trasmettere all'Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo PEC: [ripam@pec.gov.it](mailto:ripam@pec.gov.it) con l'oggetto: "Ricognizione graduatorie pubblici". Anche le amministrazioni che hanno già caricato le proprie graduatorie concorsuali sulla sezione "Monitoraggio delle graduatorie" del portale del lavoro pubblico sono invitate a trasmettere la predetta tabella con le modalità sopra descritte.

[Vai al documento](#)

**Dipartimento della funzione pubblica**
**Ricognizione posti per L.S.U. – Nota 17/11/2020 del Capo Dipartimento**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
 La Nota, indirizzata alle pubbliche amministrazioni, tratta della ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni di tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - DPCM recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 166).

[Vai al documento](#)

**Corte di Cassazione**
**Senzioni Unite**
**Sentenza n. 25369 del 11/11/2020**
**Pubblico impiego – incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del lavoro pubblico contrattualizzato**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
 Le Sezioni Unite si sono pronunciate riguardo alla definizione della natura del rapporto di lavoro del direttore generale del SSN e se essa sia tale da determinare l'assoggettamento del rapporto stesso alla disciplina prevista per i dipendenti pubblici in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, dettata dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 con specifico riguardo all'obbligo di cui al comma 9 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. In passato la Corte aveva precisato che il rapporto di lavoro del direttore generale di un'Azienda sanitaria ha carattere esclusivo ed è incompatibile con l'instaurazione di altri rapporti di carattere dipendente o autonomo. Inoltre, la disciplina generale sulla materia risponde alla logica di puntare su Pubbliche Amministrazioni organizzate in modo da tutelare sia la salute e la sicurezza dei lavoratori sia la "salus" di tutto il contesto lavorativo, quindi la legalità e l'etica di tale contesto e - tramite il lavoro pubblico - la legalità e l'etica dello Stato, ed è possibile esclusivo ed è incompatibile con l'instaurazione di altri rapporti di collaborazione o di lavoro dipendente, attribuendo l'indennità piena al lavoratore dipendente in aspettativa, e dall'altro lato consentire il necessario grado d'indipendenza economica per tutto il periodo del mandato. Tale ratio assume una prospettiva differente, che giustifica la riduzione dell'indennità di funzione, nell'ipotesi in cui il lavoratore dipendente decida di coniugare il mandato elettorale con l'attività lavorativa, riducendosı inevitabilmente sia l'importo dovuto per le funzioni pubbliche sia la necessità di un'indennità adeguata al perseguimento dell'indipendenza economica in quanto concorrente con la retribuzione da lavoro dipendente". Un ulteriore parere è richiesto al Collegio in merito all' estensione della citata norma anche ai rapporti di collaborazione o di lavoro parzialmente subordinato, i magistrati, al riguardo, escludono la possibilità di applicazione poiché "il legislatore si è riferito espressamente ai lavoratori dipendenti quindi ha escluso gli altri". (ex multis: Corte Conti Piemonte Sez. contr. delib. n. 157/2019/PAR; Corte dei Conti Puglia Sez. contr. delib. n. 75/2019/PAR; Corte dei Conti Calabria Sez. contr. delib. n. 71/2016/PAR; Corte Conti Piemonte Sez. contr. delib. n. 157/2019/PAR; Corte dei Conti Veneto Sez. contr. delib. n. 88/2019/PAR; Corte Conti Liguria Sez. contr. delib. n. 109/2018/PAR).

[Vai al documento](#)

**Corte di Cassazione**
**Sezione Lavoro**
**Ordinanza n. 24206 del 2/11/2020**
**Pubblico impiego – congedo parentale – irrilevante ai fini della tredicesima – rigoito ricorso**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
 Per la Cassazione, ai fini del calcolo della tredicesima mensilità non rileva il congedo di cui la lavoratrice ha beneficiato per assistere il figlio affetto da leucemia. La lavoratrice sosteneva che l'art. 42 comma 5 del dlgs n. 151/2001 pur prima delle modifiche apportate dal dlgs n. 119/2011 rinviava alle regole sull'indennità di maternità e quindi all'art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo, diversamente si ravvisava una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere il figlio disabile. Gli Ermellini rigettano il ricorso dichiarando infondati i motivi addotti perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell'invocare la discriminazione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere, come nel suo caso, un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest'ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l'arrivo di un figlio.

[Vai al documento](#)

**Corte dei conti**
**Sezione regionale controllo Basilicata n. 43/2020**
**Enti locali - Indennità amministratori locali lavoratori dipendenti**


Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
 Il Collegio si pronuncia in ordine all'ambito applicativo dell'art. 82, co.1 del d.lgs 267/2000 (TUEL) nella parte in cui prevede la riduzione dell'indennità di funzione per gli amministratori locali, che nel periodo di esercizio del mandato pubblico, continuano a svolgere l'attività di lavoro dipendente senza optare per il regime dell'aspettativa non retribuita. Secondo i magistrati contabili, "il perimetro di applicazione del predetto art. 82 va ricercato sull'esclusiva scelta del lavoratore dipendente di optare o meno per il regime dell'aspettativa non retribuita; qualora il lavoratore ritenga di non preferire il regime dell'aspettativa, l'indennità di funzione sarà ridotta della metà ex lege. In questo modo il legislatore intende, da un lato incentivare la completa dedizione al mandato pubblico, attribuendo l'indennità piena al lavoratore dipendente in aspettativa, e dall'altro lato consentire il necessario grado d'indipendenza economica per tutto il periodo del mandato. Tale ratio assume una prospettiva differente, che giustifica la riduzione dell'indennità di funzione, nell'ipotesi in cui il lavoratore dipendente decida di coniugare il mandato elettorale con l'attività lavorativa, riducendosı inevitabilmente sia l'importo dovuto per le funzioni pubbliche sia la necessità di un'indennità adeguata al perseguimento dell'indipendenza economica in quanto concorrente con la retribuzione da lavoro dipendente". Un ulteriore parere è richiesto al Collegio in merito all' estensione della citata norma anche ai rapporti di collaborazione o di lavoro parzialmente subordinato, i magistrati, al riguardo, escludono la possibilità di applicazione poiché "il legislatore si è riferito espressamente ai lavoratori dipendenti quindi ha escluso gli altri". (ex multis: Corte Conti Piemonte Sez. contr. delib. n. 157/2019/PAR; Corte dei Conti Puglia Sez. contr. delib. n. 75/2019/PAR; Corte dei Conti Calabria Sez. contr. delib. n. 71/2016/PAR; Corte Conti Piemonte Sez. contr. delib. n. 157/2019/PAR; Corte dei Conti Veneto Sez. contr. delib. n. 88/2019/PAR; Corte Conti Liguria Sez. contr. delib. n. 109/2018/PAR).

[Vai al documento](#)

**Corte dei conti**
**Sezione regionale controllo Sardegna deliberazione n.90/2020**
**Enti locali - Divieto controllo conferire incarichi professionali a soggetti in quiescenza**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
 I magistrati contabili sono chiamati ad esprimersi in ordine alla possibilità di conferire incarichi a soggetti in quiescenza, stante la disposizione di cui all'art. 5, co.9, del d.l.n.95/2012, come riformato dall'art.17, co.3, della L.124/2015, che ha introdotto "un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza". Il Collegio, adendo alle conclusioni di altre sezioni evidenzia che: "il tenore letterario della norma induce a concludere che tutti coloro i quali abbiano svolto un'attività lavorativa, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato (quindi sia i lavoratori dipendenti privati che i lavoratori autonomi), qualora collocati in quiescenza, non possono essere destinatari degli incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali, direttivi o di cariche in organi di governo da parte delle amministrazioni, negli enti e nelle società specificate dalla norma oggetto di parere. La ratio di tale divieto risiede nella scelta legislativa di conseguire un duplice obiettivo: favorire l'occupazione giovanile nell'Amministrazione pubblica e di realizzare risparmi di spesa evitando di corrispondere la retribuzione a un soggetto che già gode del trattamento di quiescenza. L'unica opportunità, in base alla normativa vigente, per conferire "incarichi, cariche e collaborazioni" ai lavoratori in quiescenza, ribadisce il Collegio, è esclusivamente l'attività svolta a titolo gratuito e nel limite massimo di un anno (SCCLEG nn. 35/2014 e 7/2015; sez. contr. Piemonte n. 66/2018; sez.contr. Lombardia n. 180/2018).

[Vai al documento](#)



## Sezione Economica

**Senato della Repubblica – Servizio del Bilancio**
**Notiziario economico-finanziario - ottobre 2020**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
 Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di fornire dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali"; la quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali.

[Vai al documento](#)

**Camera dei Deputati**
**Indicatori economici e finanziari – Le previsioni di autunno della Commissione europea**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
 Il rapporto riporta gli andamenti macroeconomici, con la specifica del conto economico delle risorse e degli impieghi; gli indicatori del mercato del lavoro; gli indicatori dell'inflazione. Nella seconda sezione il rapporto pubblica gli andamenti finanziari con i tassi ufficiali tassi di interesse e tasso di cambio e la bilancia dei pagamenti. L'ultima sezione riporta gli andamenti di finanza pubblica e del conto economico della PA, l'indebitamento della PA, e il debito delle PA (consuntivo, previsioni e confronto internazionale).

[Vai al documento](#)

**INPS**
**Anticipo finanziario di cui all'art. 23 D.L. 28/1/2019, n. 4, convertito in L. 28/3/2019, n. 26. Modalità di presentazione e consultazione della domanda di quantificazione online ai fini dell'anticipo finanziario. Indicazioni operative - Messaggio n°4315 del 17/11/2020**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale G.U. Serie Generale n. 150 del 15 giugno 2020), del DPCM 22/4/2020, n. 51 (Regolamento in materia di anticipo del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) e del DM Ministro per la Pubblica Amministrazione 19/8/2020 (G.U. Serie Generale n. 221 del 5 settembre 2020), di Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'Inizio della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque determinata, si è data attuazione alle previsioni di cui all'art. 23, comma 7, del D.L. 28/1/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/3/2019, n. 26. Pertanto, il cittadino può presentare, direttamente o tramite un ente di patronato, la domanda di quantificazione online ai fini dell'anticipo finanziario previsto dalle disposizioni sopra indicate. [Per agevolare l'accesso alla procedura dedicata](#) si riportano, di seguito, le modalità operative per la presentazione della domanda, sia nel caso in cui il cittadino provveda direttamente sia nell'eventualità in cui l'invio dell'istanza avvenga tramite l'intermediazione dei patronati.

[Vai al documento](#)

**BCE**
**Bollettino economico n. 7/2020**


Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
 La recrudescenza dei contagi da coronavirus torna a porre una serie di sfide per la salute pubblica e le prospettive di ripresa dell'area dell'euro e delle economie a livello mondiale. Le affermazioni più recenti indicano che la crescita economica dell'area dell'euro perde slancio più rapidamente delle attese, dopo il forte, benché parziale e disomogeneo, recupero dell'attività economica nei mesi estivi. L'incremento dei casi di COVID-19 e il connesso inasprimento delle misure di contenimento pesano sull'attività, provocando un evidente deterioramento delle prospettive a breve termine. I dati più recenti sull'economia internazionale segnalano una rapida ripresa dell'attività mondiale nel terzo trimestre, pur registrando un rallentamento di tale dinamica positiva. Oltre alle deboli prospettive per il mercato del lavoro, è l'incertezza a gravare sul comportamento dei consumatori. Anche il commercio mondiale ha segnato una forte ripresa nel terzo trimestre, dopo una brusca e profonda contrazione nel secondo trimestre. L'inflazione a livello mondiale si è mantenuta bassa.

[Vai al documento](#)

**ISTAT**
**Prezzi al consumo – ottobre 2020**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
 Nel mese di ottobre si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,2% su base mensile e una diminuzione dello 0,3% su base annua. Pur registrando per il sesto mese consecutivo un'inflazione negativa a causa per lo più dei prezzi dei Beni energetici (-8,7%), la flessione dell'indice NIC si dimezza rispetto al mese precedente. L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei Beni energetici (aumentati +10,5%) e, in misura minore, di quelli dei Beni alimentari non lavorati (+0,9%), solo in parte compensata dal calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-1,1%). L'inflazione acquisita per il 2020 è pari a -0,2% per l'indice generale e a +0,5% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,6% su base mensile e diminuisce dello 0,6% su base annua (da -1,0% di settembre). L'aumento congiunturale dell'IPCA, più marcato rispetto a quello del NIC, è spiegato dalla fine dei saldi estivi prolungatisi anche a settembre e di cui il NIC non tiene conto. I prezzi di Abbigliamento e calzature registrano infatti un aumento congiunturale pari a +4,9% e una marcata attenuazione della flessione su base annua (da -2,3% a -0,2%). La flessione tendenziale dell'IPCA invece, pur attenuandosi, rimane più marcata di quella del NIC poiché da un lato in alcuni casi i saldi continuano anche a ottobre e dall'altro i prezzi dei Servizi sanitari e delle spese per la salute si confermano in calo per l'IPCA (da -0,8% a -0,7%), mentre crescono per il NIC (+0,7% come a settembre), a causa dell'abolizione del super ticket intervenuta già a settembre e di cui il NIC non tiene conto.

[Vai al documento](#)



## Osservatorio Internazionale

**World Economic Forum**
**The Future of Jobs - Report 2020**

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1  
 Il rapporto "Future of Jobs", pubblicato dal World Economic Forum, esamina sia il mercato del lavoro (focalizzando la propria attenzione soprattutto sull'offerta di lavoro), sia le competenze professionali necessarie in un contesto lavorativo in continuo mutamento. Questo report analizza le prospettive lavorative previste nei prossimi cinque anni valutando diversi fattori quali: l'incremento della tecnologia, la crescita occupazionale e l'importanza di una corretta acquisizione delle competenze. I blocchi delle assunzioni indotti dalla pandemia COVID-19 e la correlata recessione globale del 2020 hanno creato prospettive molto incerte per il mercato del lavoro. Tuttavia, nonostante l'elevato grado di incertezza il report cerca di far luce su ciò che avverrà nel mondo del lavoro utilizzando dati qualitativi e quantitativi. L'elaborazione esamina, inoltre, il capitale umano attualmente disponibile tramite dati pervenuti da fonti pubbliche e private. I risultati principali che sono emersi da questo lavoro sono i seguenti:

- L'utilizzo della tecnologia è stata fondamentale nella lotta contro il COVID-19 ed è previsto nei prossimi 5 anni un aumento sia della tecnologia, che dell'intelligenza artificiale. Proprio per questo è importante l'acquisizione di nuove competenze da parte del personale che opera in questi settori;
- l'adozione di maggior tecnologia da parte delle aziende porterà entro il 2025 ad un'inevitabile trasformazione aziendale intaccando posti di lavoro e competenze. Infatti, il 40% delle imprese intervistate prevede una riduzione della forza lavoro dovuta all'integrazione tecnologica, mentre il 34% si aspetta di espandere la propria forza lavoro proprio grazie all'integrazione tecnologica;
- I datari di lavoro stimano che entro il 2025, ci sarà un decremento dal 15,4% al 9% del personale che svolge ruoli superflui, mentre nuove professioni subiranno un incremento dal 7,8% al 13,5%. Sulla base di queste cifre, è possibile stimare che entro il 2025, 85 milioni di posti di lavoro saranno sostituiti dagli addetti, mentre 97 milioni di nuovi posti di lavoro potrebbero essere creati, con l'intento di supportare l'intelligenza artificiale attraverso la creazione di nuovi ruoli aziendali e l'acquisizione di nuove competenze.
- Il settore pubblico deve fornire maggior supporto nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze soprattutto a tutela dei lavoratori più fragili. Attualmente, solo il 21% delle aziende dichiara di essere in grado di utilizzare fondi pubblici per sostenere i propri lavoratori attraverso la riqualificazione e il miglioramento delle competenze. Il settore pubblico dovrà, quindi, creare incentivi e investire in maniera più rilevante nel mercato del lavoro per promuovere l'occupazione e garantire, così, una rete di sicurezza economica e sociale.

[Vai al documento](#)

**EUROSTAT**
**Key figures on Europe - Statistics illustrated**

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1  
 "Key figures on Europe - Statistics illustrated" è la terza edizione pubblicata da Eurostat che ha come scopo quello di fornire un quadro completo dal punto di vista socioeconomico ed ambientale dei diversi Stati Membri in termini di: persone, società, economia, occupazione, ambiente e risorse naturali. Eurostat è l'ufficio statistico dell'Unione europea e la sua missione è quella di fornire all'Europa statistiche di alta qualità in ambito economico, sociale e ambientale. E' importante precisare che l'edizione 2020 descrive la situazione nell'UE, nel Regno Unito e nei paesi EFTA riferendosi all'anno 2019. Di conseguenza, le implicazioni causate dalla pandemia di COVID-19 saranno visibili solamente nella prossima edizione di "Statistics illustrated". Questo rapporto è formato da una breve introduzione, seguito da tre capitoli principali. Mentre l'introduzione presenta informazioni riguardanti la copertura dei dati elaborati ed espone le prime fonti di informazione utilizzate all'interno dell'elaborato, i capitoli a seguire si basano su una dettagliata analisi comparativa tra i diversi Stati Membri dell'Unione Europea. Il primo capitolo analizza popolazione, salute, istruzione, mercato del lavoro, condizioni di vita e società digitale nei singoli Stati membri. Il secondo capitolo, invece, affronta temi economici come economia, finanza, prezzi al consumo, commercio internazionale, ricerca, sviluppo e turismo. Mentre, il terzo capitolo studia l'ambiente e le risorse naturali e si concentra su tematiche come trasporti, energia, ambiente, agricoltura e pesca.

[Vai al documento](#)

